REGOLAMENTO (CEE) N. 1424/74 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 1974

che modifica in particolare il regolamento (CEE) n. 2958/73 relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (2), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2958/73 del Consiglio, del 31 ottobre 1973, relativo al tasso di conversione da applicare nel settore agricolo per la lira italiana (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/74 (4), ha previsto nell'articolo 1 l'applicazione di tassi rappresentativi per la lira italiana con effetto al 1° novembre 1973, al 1° gennaio 1974 e al 28 gennaio 1974 ;

considerando che la situazione economica in Italia rende necessario un altro passo verso l'uniformità dei prezzi agricoli nella Comunità mediante la fissazione di un altro tasso rappresentativo, più vicino alla realtà ; che in tal modo le misure di salvaguardia adottate nel quadro dell'articolo 108 del trattato possono essere sostituite da misure che comportino minori perturbazioni per il funzionamento del mercato comune agricolo ;

considerando che il comitato monetario sarà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste alle condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129 ;

considerando che la fissazione di tale tasso rappresentativo porta ad una modifica del livello di prezzo dei prodotti agricoli in Italia ; che tale conseguenza corrisponde al principio fondamentale dell'uniformità dei prezzi nella Comunità ; che tale principio e le sue conseguenze hanno portato a una regolamentazione precisa, in particolare nel regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968, che fissa le norme di applicazione del regolamento (CEE) n. 653/68 relativo alle condizioni di modifica del valore dell'unità di conto utilizzata per la politica agricola comune (5) ; che tali disposizioni riguardano esclusivamente il caso di una modifica della parità di una moneta ; che la loro applicazione è giustificata anche nella fattispecie ;

(1) GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.
(2) GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.
(3) GU n. L 303 del 1°. 11. 1973, pag. 1.
(4) GU n. L 22 del 26. 1. 1974, pag. 2.
(5) GU n. L 188 del 1°. 8. 1968, pag. 1.

che occorre quindi includere il nuovo tasso rappresentativo nel regolamento (CEE) n. 2958/73, le cui altre disposizioni restano in vigore ;

considerando che l'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73 (7), prevede che, in linea di massima, i prezzi di intervento o di acquisto valevoli in Italia siano fissati, sino alla fine della campagna di commercializzazione 1973/1974, al livello espresso in lire risultante dall'applicazione delle disposizioni in vigore il 31 dicembre 1973 ;

considerando che la situazione dei vari mercati in Italia, tenuto conto delle ripercussioni che essa ha già esercitato sul livello della produzione e che di conseguenza può avere sull'equilibrio generale dell'economia, rende necessario un aumento del 12,5 % dei prezzi d'intervento o di acquisto validi in Italia ; che, tuttavia, per il frumento duro e l'olio d'oliva della prossima campagna è opportuno prevedere di convertire l'aiuto applicando il tasso rappresentativo valido il 28 gennaio 1974,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2958/73 è completato dal testo seguente :

« d) 100 lire italiane = 0,124844 unità di conto con effetto da una data che sarà stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del trattato e che dovrà coincidere con la data di entrata in applicazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, della decisione della Commissione dell'8 maggio 1974 (8) ».

Articolo 2

1. Per i prodotti per i quali la campagna di commercializzazione 1974/1975 non è ancora iniziata, i prezzi d'intervento e di acquisto validi in Italia sono maggiorati del 12,5 % fino all'inizio di tale campagna.

(6) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(7) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.
(8) GU n. L 152 dell'8. 6. 1974, pag. 18.

L'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 974/71 viene applicato tenendo conto del disposto del primo comma, tranne per quanto riguarda l'aiuto per il frumento duro e l'olio di oliva.

2. Per la campagna 1974/1975, l'importo dell'aiuto per il frumento duro e l'olio d'oliva viene convertito applicando il tasso rappresentativo per la lira italiana valido alla data del 28 gennaio 1974.

3. Le misure indicate nel presente articolo sono applicabili a partire dalla data di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. APEL